Statuti societari da sottoporre a check-up

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 25 AGOSTO 2026 | Angelo Busani

La riforma della disciplina delle società di capitali (Dlgs 47/2026) non obbliga a una riscrittura integrale degli statuti preesistenti; impone però un controllo delle singole clausole, perché non soltanto il decreto 47 ha modificato alcune regole, ma soprattutto ha ridisegnato e rinumerato gran parte degli articoli del Codice civile. Quindi occorre innanzitutto distinguere i casi in cui lo statuto è da modificare da quelli in cui basta interpretarlo alla luce delle nuove norme.

È quanto viene indicato nello studio n. 63-2026/I del Consiglio nazionale del Notariato. Il primo controllo riguarda la governance delle società per azioni: il nuovo articolo 2380 del Codice civile pone sullo stesso piano il sistema con collegio sindacale, il sistema con consiglio di sorveglianza e il sistema con comitato per il controllo sulla gestione (la legge non denomina più gli ultimi due come “dualistico” e “monistico”): lo statuto deve esprimere la scelta per uno di essi.

Per le società già esistenti, tuttavia, non occorre una modifica se dallo statuto risulta con certezza il modello adottato; l’intervento diventa invece necessario se, ad esempio, lo statuto si limita a prevedere i tre sistemi senza sceglierne uno e rimettendo la scelta, di volta in volta, all’assemblea. Il secondo controllo riguarda i rinvii numerici: molte norme sono state spostate o rinumerate. Un riferimento statutario a un articolo del Codice oggi abrogato non significa, peraltro, che la clausola sia divenuta inefficace. Se la disposizione è stata semplicemente ricollocata, il rinvio deve essere letto come riferito alla nuova norma corrispondente.

È però opportuno censire questi richiami e, quando si modifica lo statuto per altre ragioni, aggiornare anche la numerazione. Più delicato è il terzo controllo, quello sulle clausole statutarie di rinvio, in quanto bisogna distinguere quelle che rimandano a una norma del Codice da quelle che ne riproducono il testo. Il rinvio è tendenzialmente “mobile” e segue quindi l’evoluzione della legge; la clausola che abbia trascritto la vecchia disciplina, invece, tende a rimanere cristallizzata nel suo tenore originario quando la nuova legge abbia allentato il vincolo. Da esaminare con particolare attenzione sono quindi le clausole sui requisiti di eleggibilità degli organi di controllo e sul divieto di concorrenza degli amministratori.

La riforma ha modificato entrambi questi aspetti: non basta qui sostituire il numero di un articolo, ma occorre stabilire: quale disciplina risulti oggi applicabile; se la clausola statutaria continui a produrre un effetto autonomo. La consegna, dunque, non è “adeguare tutti gli statuti”, ma sottoporli a un check-up: identificare il sistema di governance, cercare i vecchi rinvii, distinguere rinvii e clausole riproduttive, isolare le disposizioni sostanzialmente incise dalla riforma, modificare ciò che richiede un adeguamento e valutare l’aggiornamento delle altre clausole quando serva a eliminare dubbi interpretativi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA